



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare

VERBALE DI ACCERTAMENTO N. 437 DEL 29 agosto 2016 (ARTICOLO 14, LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689)

VISTO il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 recante “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.”, ed in particolare:

l'articolo 8, comma 1, secondo cui “Le grandi imprese eseguono una diagnosi energetica, condotta da società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia o auditor energetici e da ISPRA relativamente allo schema volontario EMAS, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 al presente decreto. Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 al presente decreto. I risultati di tali diagnosi sono comunicati all'ENEA e all'ISPRA che ne cura la conservazione.”;

l'articolo 8, comma 6, secondo cui “L'ENEA svolge i controlli che dovranno accertare la conformità delle diagnosi alle prescrizioni del presente articolo, tramite una selezione annuale di una percentuale statisticamente significativa della popolazione delle imprese soggetta all'obbligo di cui ai commi 1 e 3, almeno pari al 3%. ENEA svolge il controllo sul 100 per cento delle diagnosi svolte da auditor interni all'impresa. L'attività di controllo potrà prevedere anche verifiche in situ.”;

l'articolo 8, comma 7, secondo cui “In caso di inottemperanza riscontrata nei confronti dei soggetti obbligati, si applica la sanzione amministrativa di cui al comma 1 dell'articolo 16.”;

l'articolo 16, comma 1, secondo cui “Le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia che non effettuano la diagnosi di cui all'articolo 8, commi 1 e 3, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro. Quando la diagnosi non è effettuata in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 8 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.”;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689, “Modifiche al sistema penale”;

VISTA la Legge 20 novembre 1982, n. 890, “Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari”;

VISTA la comunicazione di ENEA del 24/06/2016, nella quale sono state riportate le grandi imprese, che non hanno effettuato la diagnosi ai sensi dell'articolo del sopra richiamato articolo 8, d.lgs. n. 102/2014;

VISTA la comunicazione di questo Ministero del 15 luglio 2016, trasmessa con posta elettronica certificata (dgmereen.diagnosi@pec.mise.gov.it), avente ad oggetto “Richiesta di informazioni. Art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n.102/2014.”, con la quale si invitava la ^a a trasmettere, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della presente, la diagnosi energetica di cui



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare

all'articolo 8, d.lgs. n. 102/2014, qualora la stessa fosse stata predisposta nel rispetto dei termini di legge;

PRESO ATTO che a seguito della predetta comunicazione la Sig. _____ non trasmetteva la diagnosi di cui all'articolo 8, d.lgs. n. 102/2014;

CONSTATATO che la Sig. _____ (P.IVA _____) non ha ottemperato all'obbligo di cui all'articolo 8, d.lgs. n. 102/2014.

HA ACCERTATO

nei confronti della Sig. _____ nella persona del legale rappresentante pro tempore Sig. _____ la seguente violazione:

- non ottemperando al disposto di cui all'art. 8, D.lgs. 04 luglio 2014, n. 102, ometteva di eseguire, entro il 5 dicembre 2015, la diagnosi energetica, così incorrendo nella sanzione di cui all'articolo 16, comma 1, medesimo decreto.

Ai sensi dell'articolo 16, comma 18, d.lgs. n. 102/2014, la Sig. _____ ed il Sig. _____ in qualità di rappresentante legale *pro tempore* sono diffidati, come coobbligati in solido, a provvedere alla regolarizzazione entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di notificazione del presente atto. Al fine di accedere alla regolarizzazione, i coobbligati in solido:

- entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di notificazione del presente atto, dovranno eseguire la diagnosi energetica dandone contestualmente comunicazione a questa amministrazione. La diagnosi, inoltre, andrà trasmessa direttamente all'ENEA, utilizzando l'apposita piattaforma informatica (portale Audit 102) predisposta alla ricezione delle stesse, raggiungibile al seguente link: <https://audit102.casaccia.enea.it/>;
- entro il termine di settantacinque giorni dalla data di notificazione del presente atto, sono tenuti a versare la complessiva somma di euro **4.010,00 (quattromiladieci/00) di cui €4.000,00** per sanzione amministrativa ed € 10,00 per spese di notifica.

Ai sensi del comma 20, articolo 16, d.lgs. n. 102/2014, l'ottemperanza alla diffida ed il regolare pagamento della predetta somma estingue il procedimento limitatamente alle violazioni oggetto di diffida.

Qualora i coobbligati in solido non ottemperino alla diffida, sono ammessi al pagamento di una somma in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della L. 24 Novembre 1981, n. 689, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione degli estremi della violazione.

Nel caso di pagamento in misura ridotta la sanzione pecuniaria prevista dalla legge per la violazione di cui all'art. 16, d.lgs. 4 luglio 2014, n. 102, è di € **8.000,00 (ottomila/00)**, oltre alle spese di notifica del presente atto pari ad euro 10,00.



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare

La sanzione per non aver ottemperato all'obbligo di eseguire la diagnosi energetica è così determinata ai sensi dell'articolo 16 della Legge 689/1981:

- minimo edittale 4.000 €
- massimo edittale 40.000 €;
- doppio minimo edittale € 8.000;
- un terzo massimo edittale € 13.333;

Nel caso di specie, pertanto, il totale dovuto è pari ad euro **8.010,00 (ottomiladieci/00)**.

Il pagamento va effettuato mediante versamento sul conto corrente IT 50J 01000 03245 348 0 18 3592 28 intestato alla Sezione di Tesoreria dello Stato di Roma succursale con imputazione al Capitolo 3592 Capo 18 dello Stato di previsione delle Entrate del Bilancio dello Stato, **nel caso di regolarizzazione**, con la seguente causale "sanzione amministrativa ex art. 16, comma 20, D.lgs. 102/2014, con versamento al capitolo 3592/art.28"; **oppure** in caso di pagamento in misura ridotta con la seguente causale: "sanzione amministrativa ex art. 16, comma 19, lettera f), D.lgs. 102/2014, con versamento al capitolo 3592/art.28"

La S.V. è altresì tenuta a dare evidenza a questo Ministero dell'avvenuto pagamento, ai fini della definizione del presente procedimento, in uno dei seguenti modi:

1. presentando direttamente al responsabile del procedimento sottoindicato copia della ricevuta del versamento della somma dovuta a titolo di sanzione sul c/c suindicato;
2. inviando, mediante posta elettronica e con firma digitale al seguente indirizzo **dgmoreen.diagnosi@pec.mise.gov.it**, copia della ricevuta di versamento dell'importo della sanzione sul c/c suindicato e copia del documento di identità del legale rappresentante, con indicazione degli estremi della ricevuta di versamento e dell'importo versato;

Ai sensi dell'art. 18 della l. 24 novembre 1981, n.689, entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione della presente violazione, gli interessati possono far pervenire a questa Direzione scritti difensivi e documenti e possono, altresì, chiedere di essere sentiti.

Per ogni comunicazione si prega di utilizzare l'indirizzo **dgmoreen.diagnosi@pec.mise.gov.it**.

Il termine per la conclusione del procedimento è quello previsto dall'art. 28, 1 comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689.

Il responsabile di detto procedimento è l'Ing. Mauro Mallone c/o Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare - Divisione VII - Efficienza energetica e risparmio energetico - Via Molise, 2 00187, Roma.

Roma, li 29 agosto 2016

REGISTRATO
DIREZIONE GENERALE

Roma - 09 SET. 2016

Il Dirigente
(Ing. Mauro Mallone)